




STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

IL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI NELLE ASD: GESTIONE E COMPILAZIONE

Posted on 14 Maggio 2024 by Sabatino Pizzano



Il Registro dei Beni Ammortizzabili, noto anche come Libro Cespiti, è un documento fondamentale per la gestione contabile e fiscale delle imprese e dei professionisti. Questo registro permette di tenere traccia dei beni strumentali utilizzati nell'attività, evidenziando le quote di ammortamento annuali fino all'azzeramento del costo storico del cespite. L'obbligo di tenuta del registro è stabilito dalla normativa fiscale, in particolare dall'art. 16 del D.P.R. n. 600/73, mentre non è contemplato dal Codice Civile. In questo articolo approfondiremo tutti gli aspetti legati al Registro dei Beni Ammortizzabili, dai soggetti obbligati alle modalità di compilazione, passando per le semplificazioni previste e le conseguenze di un'irregolare o omessa registrazione.

Soggetti Obbligati

La tenuta del Registro dei Beni Ammortizzabili è obbligatoria per diverse categorie di soggetti:

- Imprenditori, società commerciali ed enti commerciali, indipendentemente dal regime contabile adottato (art. 16, D.P.R. n. 600/73);
- Enti non commerciali, tra cui le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente all'attività commerciale eventualmente esercitata (art. 20, D.P.R. n. 600/73);
- Esercenti arti e professioni, anche in forma associata.

Tuttavia, esistono alcune alternative alla tenuta del registro, previste dal D.P.R. n. 695/1996. In particolare, i soggetti in contabilità ordinaria possono riportare le annotazioni nel libro degli inventari (ex art. 2217, Codice Civile), mentre quelli in contabilità semplificata possono utilizzare il registro IVA degli acquisti (ex art. 25, D.P.R. n. 633/72). Si tratta comunque di una facoltà e non di un obbligo, pertanto resta possibile l'utilizzo del Registro dei Beni Ammortizzabili se ritenuto più opportuno.

Semplificazione degli Adempimenti

Il D.P.R. n. 435/2001 ha introdotto ulteriori semplificazioni riguardanti la tenuta del Registro dei Beni Ammortizzabili. In particolare:

- Gli enti in contabilità ordinaria possono non tenere più il registro, a condizione che le relative annotazioni vengano effettuate sul libro giornale e che i dati richiesti siano forniti all'Amministrazione finanziaria in forma sistematica, se richiesti;
- Gli enti in contabilità semplificata possono non tenere più il registro, purché i dati che avrebbero dovuto essere riportati nello stesso vengano forniti, se richiesti, all'Amministrazione finanziaria ordinati in forma sistematica.

Termine per la Compilazione e Bollatura

Il termine per la compilazione del Registro dei Beni Ammortizzabili coincide con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per gli enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare, tale termine è fissato al 30 novembre.

Il registro non è più soggetto a bollatura, ma rimane l'obbligo della numerazione. Inoltre, è esente da imposta di bollo e da concessioni governative (art. 22, D.P.R. n. 600/73).

Modalità di Tenuta

Nel Registro dei Beni Ammortizzabili devono essere indicati separatamente i singoli beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli). Gli altri beni strumentali e immateriali possono essere indicati distintamente o raggruppati per categorie omogenee per anno di acquisizione o coefficiente di ammortamento.

Per ciascun bene devono essere riportati: l'anno di acquisizione, il costo originario (comprensivo di oneri accessori), le eventuali

rivalutazioni e svalutazioni, il fondo di ammortamento al termine dell'esercizio precedente, il coefficiente di ammortamento praticato, la quota annuale di ammortamento, le eliminazioni dal processo produttivo.

È possibile lasciare pagine in bianco per lo sviluppo degli ammortamenti, purché siano espressamente intitolate al bene o categoria di beni cui sono riservate e rechino indicazione della continuazione dello sviluppo dell'ammortamento, nonché un richiamo alla pagina in cui è inizialmente iscritto il bene o la categoria di beni.

Irregolare o Omessa Registrazione

La regolare tenuta del Registro dei Beni Ammortizzabili non è più condizione per la deducibilità degli ammortamenti. Infatti, il D.P.R. n. 695/1996 ha abrogato la norma che prevedeva l'indeducibilità delle quote di ammortamento in caso di omessa o irregolare registrazione. Anche la Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della ripresa a tassazione di ammortamenti dedotti se irregolarmente annotati nel registro.

Conservazione

Il Registro dei Beni Ammortizzabili deve essere conservato per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Tale termine può prolungarsi in caso di accertamenti in corso di definizione iniziati prima del decorso decennale. Se il registro è conservato presso un soggetto diverso dal contribuente (ad esempio, un commercialista o un'associazione), quest'ultimo dovrà conservare un'attestazione sottoscritta dal soggetto effettivamente in possesso del registro, in conformità alle disposizioni degli artt. 52 del D.P.R. n. 633/72 e 33 del D.P.R. n. 600/73.

Conclusione

Il Registro dei Beni Ammortizzabili rappresenta uno strumento essenziale per la corretta gestione contabile e fiscale dei beni strumentali utilizzati nell'attività d'impresa o professionale. Nonostante le semplificazioni introdotte nel corso degli anni, è importante conoscere le regole di tenuta e compilazione del registro, al fine di evitare irregolarità o omissioni che potrebbero comportare conseguenze sul piano fiscale. Una corretta gestione del Registro dei Beni Ammortizzabili consente di monitorare l'ammortamento dei cespiti nel tempo, fino al loro completo azzeramento, e di disporre di informazioni precise e aggiornate sulla situazione patrimoniale dell'attività.

Domande e Risposte

D: Quali sono le principali informazioni da riportare nel Registro dei Beni Ammortizzabili per ciascun cespite?

R: Per ogni bene ammortizzabile, è necessario indicare: l'anno di acquisizione, il costo originario (comprensivo di oneri accessori), le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, il fondo di ammortamento al termine dell'esercizio precedente, il coefficiente di ammortamento praticato, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

D: È possibile raggruppare i beni strumentali e immateriali nel Registro dei Beni Ammortizzabili?

R: Sì, i beni strumentali e immateriali diversi dai beni immobili e dai beni mobili iscritti in pubblici registri possono essere indicati nel registro distintamente o raggruppati per categorie omogenee per anno di acquisizione o coefficiente di ammortamento. Tuttavia, la formazione di categorie omogenee non è obbligatoria ed è sempre possibile indicare singolarmente i vari beni nel registro.

D: Quali sono le conseguenze di un'irregolare o omessa registrazione nel Registro dei Beni Ammortizzabili?

R: Attualmente, la regolare tenuta del Registro dei Beni Ammortizzabili non è più condizione per la deducibilità degli ammortamenti. Il D.P.R. n. 695/1996 ha abrogato la norma che prevedeva l'indeducibilità delle quote di ammortamento in caso di omessa o irregolare registrazione. Anche la Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della ripresa a tassazione di ammortamenti dedotti se irregolarmente annotati nel registro.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA